

Proposta di legge

Disposizioni in materia di prevenzione dell'usura. Modifiche alla legge regionale 86/2009.

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Adeguamento normativo. Modifiche al preambolo della l.r. 86/2009

Art. 2 - Variazione del contesto socio economico. Modifiche al preambolo della l.r. 86/2009

Art. 3 - Rete degli sportelli per la prevenzione dell'usura. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 86/2009

Art. 4 - Coordinamento regionale. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 86/2009

Art. 5 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera u), dello Statuto;

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura);

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento);

Considerato quanto segue:

1. le evidenze emerse nella ricerca di Irpet *“Il fenomeno dell'usura e del sovra indebitamento in Toscana”* del gennaio 2018, ricerca che integra uno studio commissionato dalla Seconda commissione consiliare, in particolare nella parte in cui si fa notare come il fenomeno, nel territorio e nel contesto socio economico della Regione Toscana, permanga a livelli di allerta, con prospettiva di incremento e che tale tendenza risulta nei fatti agevolata dal perdurare della crisi economica;

2. è opportuno aggiornare la vigente legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86 (Strumenti di prevenzione dell'usura ed educazione all'uso consapevole del denaro), in relazione alle modifiche

normative medio tempore intervenute a livello nazionale e all' esigenza di creare una maggiore sinergia fra i soggetti coinvolti nella rete degli sportelli di prevenzione dell'usura;

3. l'entrata in vigore della presente legge è urgente in considerazione della gravità del fenomeno in atto nel territorio e nel contesto socio economico della Regione Toscana, e della prospettiva del suo incremento;

approva la presente legge

Art. 1

Adeguamento normativo. Modifiche al preambolo della l.r. 86/2009

1. Dopo l'ultimo punto del visto del preambolo della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86 (Strumenti di prevenzione dell'usura ed educazione all'uso consapevole del denaro) è inserito il seguente:

“Vista la legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento);”

Art. 2

Variazione del contesto socio economico. Modifiche al preambolo della l.r. 86/2009

1. Dopo il punto 10 del Considerato del Preambolo della l.r. 86/2009, è aggiunto il seguente:

“10 bis. Considerate le evidenze emerse nella ricerca di Irpet *“Il fenomeno dell'usura e del sovra indebitamento in Toscana”* del gennaio 2018, in particolare nella parte in cui si fa notare come il fenomeno, nel territorio e nel contesto socio economico della Regione Toscana, permanga a livelli di allerta, con prospettiva di incremento e che tale tendenza risulta nei fatti agevolata dal perdurare della crisi economica e la conseguente la necessità di aggiornare la vigente normativa regionale, e in relazione alle modifiche normative medio tempore intervenute a livello nazionale, e in relazione alla esigenza di creare una maggiore sinergia fra i soggetti coinvolti nella rete degli sportelli di prevenzione dell'usura;”.

Art. 3

Rete degli sportelli per la prevenzione dell'usura. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 86/2009

1. Al punto 1) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 86/2009, sono aggiunte in fine le parole “e gli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 della legge 3/2012”.

2. Al punto 5) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 86/2009, sono aggiunte in fine le parole "e della Caritas Italiana".

Art. 4

Coordinamento regionale. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 86/2009

1. L'articolo 7 della l.r. 86/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Coordinamento regionale

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il coordinamento regionale per la prevenzione dell'usura, composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o un assessore da lui delegato, che lo presiede;
- b) due consiglieri regionali, di cui uno con funzioni di vice presidente, designati dal Consiglio regionale;
- c) il dirigente regionale responsabile della struttura competente in materia di prevenzione dell'usura;
- d) un rappresentante con comprovata esperienza in materia di usura dei Confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, delle associazioni e fondazioni presenti nel territorio regionale ed iscritte negli appositi elenchi ai sensi dell'articolo 15 della legge 108/1996, previa designazione congiunta;
- e) un rappresentante con comprovata esperienza in materia di contrasto all'usura degli organismi di composizione della crisi, riconosciuti ai sensi dell'articolo 15 della legge 3/2012, previa designazione congiunta;
- f) un rappresentante degli enti locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali.

2. Al coordinamento regionale possono essere invitati, senza diritto di voto:

- a) previa intesa con le amministrazioni competenti, i rappresentanti degli uffici territoriali del Governo in Toscana, i rappresentanti delle forze dell'ordine;
- b) i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle associazioni rappresentative dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori, delle associazioni di volontariato e delle categorie professionali interessate;
- c) docenti delle Università.

3. Il coordinamento regionale svolge funzioni di consulenza nei confronti della Giunta regionale e del Consiglio regionale in materia di usura e sovra indebitamento.

4. La Giunta regionale si avvale del coordinamento regionale per:

- a) indicare gli indirizzi delle attività informative e formative della Regione di cui all'articolo 2;
- b) coordinare la rete degli sportelli di cui all'articolo 3;
- c) indirizzare le attività di cui all'articolo 4;
- d) individuare le linee di intervento di cui all'articolo 5.

5. Il coordinamento regionale è costituito dalla Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

6. La Giunta regionale nomina i componenti del coordinamento regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e provvede alla sostituzione dei componenti cessati per qualsiasi motivo.

7. Il coordinamento regionale è validamente costituito con la nomina della metà dei componenti.

8. Le sedute del coordinamento regionale sono valide con la presenza della metà dei componenti nominati. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Il coordinamento regionale disciplina il proprio funzionamento per quanto non previsto nella presente legge.

10. La partecipazione al coordinamento regionale è a titolo gratuito.”.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.